

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<b>FASCE TAMPONE</b>									
01. a) <u>Fascia tampone erbacea di 5 metri di larghezza</u>	Realizzazione, mantenimento e gestione di una fascia tampone erbacea di 5 metri di larghezza.	<p><b>L'impegno b) previsto dalla BCAA 1</b> – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua - prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione lungo i corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.</p> <p>In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di</p>	Non pertinente.	Non pertinente.	<p>Il D.M. n. 6513 del 18/11/2014 demanda a successivi decreti, non ancora emanati, la definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, di cui alla lett. c) punto ii) dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 639/2014;</li> <li>l'individuazione dell'attività minima che deve essere svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, di cui alla lett. c) punto iii) dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 639/2014.</li> </ul>	Inerbimento spontaneo della superficie prossima al corpo idrico e ai corsi d'acqua, senza sfalci o altre attività di gestione (es. epicatura, trinciatura).	<p>La funzionalità della fascia tampone e la sua capacità di assorbimento e denitrificazione aumentano in rapporto alla complessità della fascia tampone.</p> <p>La presenza di vegetazione erbacea correttamente gestita tramite l'effettuazione di due sfalci determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione mediante lo sfalcio della vegetazione erbacea sono elevate (100 – 300 Kg/ha/anno) in relazione all'alto contenuto di azoto presente (1-2,5%).</p> <p>La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo.</p>	Presenza e misurazione delle dimensioni della fascia verificabile anche per via amministrativa	<p>L'impegno non determina corresponsioni per costi aggiuntivi.</p> <p>MANCATO REDDITO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>non può essere riconosciuto</u> lungo i corpi idrici individuati come campo applicativo dell'impegno b) della BCAA 1 di condizionalità, in quanto è resa obbligatoria la costituzione/non eliminazione di una fascia tampone inerbita di 5 metri, calcolati a partire dal ciglio di sponda.</li> <li><u>può essere riconosciuto</u> lungo i restanti corsi d'acqua non interessati dall'impegno b) della BCAA 1.</li> <li>in applicazione del principio di non doppio finanziamento con il greening, <u>non può essere riconosciuto</u> alle fasce tampone che costituiscono aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, all'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014</li> </ul>

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale. In ogni caso la norma non si applica a scoline e fossi collettori, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili e corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.							
02. Semina della fascia erbacea	Realizzazione della fascia tampone erbacea di tipologia a) mediante la semina di un miscuglio.	L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – stabilisce quanto descritto per l'impegno 01. <u>Non è pertanto previsto alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina in quanto può essere costituita con inerbimento spontaneo.</u>	Non pertinente.	Non pertinente.	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Inerbimento spontaneo della superficie prossima al corpo idrico e ai corsi d'acqua, senza sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).	L'effettuazione della semina determina una maggiore efficacia in termini di copertura/migliore struttura radicale e conseguentemente maggiore capacità di adsorbimento, miglioramento della struttura del suolo e contenimento dell'erosione superficiale.	Verifica in loco: - presenza in campo del miscuglio di essenze erbacee e verifica delle fatture e delle confezioni dei miscugli o altre documentazioni che attestino il tipo di miscuglio; - misurazione delle dimensioni verificabile anche per via amministrativa	Maggiori costi per l'esecuzione della semina di un miscuglio apposito, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non prevede alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina, in quanto può essere costituita con inerbimento spontaneo.
03. Semina di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (medica inferiore al 5%)	Utilizzo di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%)	L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – stabilisce quanto descritto per l'impegno 01. <u>Non è pertanto previsto alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina di appositi miscugli di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%).</u>	Non pertinente.	Non pertinente.	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Inerbimento spontaneo della superficie prossima al corpo idrico e ai corsi d'acqua, senza sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).	L'impiego di un apposito miscuglio di piante foraggere determina una maggiore efficacia in termini di copertura/migliore struttura radicale e conseguentemente maggiore capacità di adsorbimento, miglioramento della struttura del suolo e contenimento dell'erosione superficiale.	Verifica in loco: presenza in campo del miscuglio di essenze erbacee e verifica delle fatture e delle confezioni dei miscugli o altre documentazioni che attestino il tipo di miscuglio in particolare per verificare la corrispondenza del limite massimo 5% di erba medica e controllo del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'utilizzo di un miscuglio di foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%), rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non prevede alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina, in quanto può essere costituita con inerbimento spontaneo.
04. effettuare almeno 2 sfalci all'anno (entro giugno e settembre).	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia,, effettuare almeno 2 sfalci all'anno. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni	L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – come descritto per l'impegno 01. La BCAA 1 prevede inoltre che <i>“Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse</i>	Non pertinente.	Non pertinente.	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Ordinariamente le attività di gestione riguardano l'estirpazione delle erbe che nascono nei fossi di bonifica per lo meno due volte all'anno con finalità di regimazione idraulica.  Ordinariamente sulle superfici agricole adiacenti ai campi coltivati non	La gestione della vegetazione erbacea tramite l'effettuazione di due sfalci determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione mediante lo sfalcio della vegetazione erbacea sono	Per la verifica degli sfalci, controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'esecuzione di due sfalci, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
	nazionali e regionali vigenti per i periodi consentiti di sfalcio, in particolare per le aree Natura 2000, il primo sfalcio deve essere effettuato entro il mese di giugno, mentre il secondo entro il mese di settembre.	<i>quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico". Pertanto la BCAA 1 non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.</i>				vengono effettuate attività di gestione consistenti in sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).	elevate (100 – 300 Kg/ha/anno) in relazione all'alto contenuto di azoto presente (1-2,5%).  La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo.  Pertanto, l'esecuzione di un primo sfalcio al termine del periodo primaverile (entro giugno) consente di asportare una considerevole quantità di azoto, favorendo nel contempo l'attività di assimilazione dell'azoto da parte dell'apparato radicale volta allo sviluppo della parte epigea. Un secondo sfalcio effettuato entro il periodo autunnale (entro settembre) consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto contenuto nella vegetazione.		
05. obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, è previsto come impegno l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio	<u>La BCAA 1 non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.</u> Si rimanda a tal proposito a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 04.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Ordinariamente le attività di gestione riguardano l'estirpazione delle erbe che nascono nei fossi di bonifica per lo meno due volte all'anno con finalità di regimazione idraulica.  Ordinariamente sulle superfici agricole adiacenti ai campi coltivati non vengono effettuate attività di gestione consistenti in sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).	La gestione della vegetazione erbacea tramite l'effettuazione di due sfalci determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione mediante lo sfalcio della vegetazione erbacea sono elevate (100 – 300 Kg/ha/anno) in relazione all'alto contenuto di azoto presente (1-2,5%).  La rimozione dell'azoto	Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'asportazione del prodotto dello sfalcio, senza la possibilità di vendita del prodotto sfalcio in applicazione dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che sulle fasce tampone è assente qualsiasi tipo di produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati Membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno contiguo.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
							<p>avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo.</p> <p>Pertanto, l'asportazione del materiale vegetale sfalciato consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto in esso contenuto e di evitare il rilascio nel corso d'acqua dei nutrienti immagazzinati nei tessuti vegetali (<i>leaching</i>).</p>		Tali maggiori costi sono calcolati rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.
06. divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, è previsto come impegno il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.	<p><b>L'impegno a) della BCAA 1 stabilisce il divieto di fertilizzazioni.</b></p> <p>In particolare è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-</p>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	<p>Ordinariamente è fatto divieto di pascolo e permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e dei corsi d'acqua e loro accessori in applicazione delle norme di sicurezza idraulica. Nelle altre superfici prospicienti i corsi d'acqua si effettua ordinariamente il pascolo e la permanenza del bestiame nel rispetto dei limiti di carico previsti dalla Direttiva Nitrati per le Zone vulnerabili ai Nitrati e per le Zone Ordinarie.</p> <p>In linea generale, in Regione Emilia-Romagna il pascolamento viene usualmente praticato in montagna e in collina, mentre non viene praticato in pianura.</p>	L'assenza di pascolamento e di permanenza del bestiame nelle aree interessate dalla presenza delle fasce tampone è prevista onde evitare il danneggiamento del cotico erboso ed in particolare dell'apparato radicale che garantisce l'assorbimento dell'azoto per la formazione della vegetazione epigea.	Controllo in loco per la verifica dell'assenza di bestiame al pascolo o di segni di calpestio nelle superfici interessate dalla gestione delle fasce tampone.	L'impegno non comporta corresponsioni per mancati redditi e costi aggiuntivi.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. <u>Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.</u>  <u>Pertanto la BCAA 1 non stabilisce alcun divieto per il pascolamento.</u>							
07. b) e c) <u>Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo e/o arbustivo di 5 metri, con o senza scolina di carico.</u>	<u>Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo-arbustivo con o senza scolina di carico di 5 metri</u>  Sono entrambi sistemi lineari costituiti da un monofilare di 1 m di larghezza arboreo, arbustivo e/o arboreo-arbustivo di specie appartenenti alla flora autoctona di cui alla tabella a) “Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive”, il frapposto fra il corpo idrico/canale di raccolta e una fascia erbacea di larghezza variabile tra 3 e 4 m, a seconda della presenza o meno della scolina di carico di 1 m di ampiezza.. Nelle fasce tampone della tipologia c) è presente in aggiunta la scolina di carico di 1 m di ampiezza che	<b>L'impegno b) della BCAA 1</b> di Condizionalità, laddove previsto, prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260. In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono pertanto quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione volte al contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le piantine nella fase iniziale di sviluppo. Si assiste unicamente ad interventi volti a ridurre il rischio idraulico.  Per la componente erbacea, si rimanda a quanto esposto per gli impegni che vanno da 01 a 06.	La funzionalità della fascia tampone e la sua capacità di assorbimento e denitrificazione aumentano in rapporto alla complessità della fascia tampone. In particolare, la presenza della scolina di carico nelle fasce tampone della tipologia c), che corre parallelamente al corpo idrico/canale che raccoglie le acque e direttamente connessa alle scoline o ai drenaggi tubulari che lo alimentano, ha lo scopo di favorire il deflusso sub-superficiale delle acque (o il ruscellamento superficiale in caso di riempimento) tra la scolina di carico e il corpo idrico/canale di raccolta.  Per la componente erbacea, si rimanda a quanto esposto per gli impegni che vanno da 01 a 06	Verifica in loco: - presenza e misurazione delle dimensioni della fascia verificabile anche per via amministrativa Per la componente erbacea, si rimanda a quanto esposto per gli impegni che vanno da 01 a 06	<b>MANCATO REDDITO:</b> - <u>non può essere riconosciuto</u> lungo i corpi idrici individuati come campo applicativo dell'impegno b) della BCAA 1 di condizionalità, in quanto è resa obbligatoria la costituzione/non eliminazione di una fascia tampone inerbita di 5 metri, calcolati a partire dal ciglio di sponda. - <u>può essere riconosciuto</u> lungo i restanti corsi d'acqua non interessati dall'impegno b) della BCAA 1. - in applicazione del principio di non doppio finanziamento con il greening, <u>non può essere riconosciuto</u> alle fasce tampone che costituiscono aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, all'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014. Per la componente erbacea, si rimanda a quanto esposto per gli impegni che vanno da 01 a 06

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
	<p>corre parallelamente al corpo idrico/canale che raccoglie le acque, direttamente connessa alle scoline o ai drenaggi tubulari che lo alimentano.</p> <p>Per quanto concerne il mantenimento e la gestione della fascia erbacea facente parte di queste tipologie di fasce tampone, si rimanda ai medesimi impegni di realizzazione e gestione della tipologia erbacea di cui al punto a).</p>	<p>Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.</p> <p>In ogni caso la norma non si applica a scoline e fossi collettori, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili e corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.</p> <p><u>La BCAA 1 non coinvolge quindi nell'obbligo di baseline le strutture arboreo/arbustive comprese nella fascia 5 m.</u></p> <p>Per la componente erbacea, si rimanda a quanto esposto in merito alla fascia tampone erbacea ed in particolare a quanto inserito negli impegni per gli impegni che vanno da 01 a 06.</p>							
08. Contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine	<p>Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno il contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine nella fase iniziale di sviluppo</p>	<p>Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 07.</p> <p>La BCAA 1 prevede inoltre che <i>“Sulla superficie occupata dalla fascia inerbata è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbata esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico”.</i></p> <p><u>Pertanto la BCAA 1 non definisce attività di gestione obbligatoria della componente arborea/arbustiva della</u></p>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione volte al contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le piantine nella fase iniziale di sviluppo. Si assiste unicamente ad interventi volti a ridurre il rischio idraulico.	L'intervento di gestione consistente nell'effettuazione del contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti è volto a proteggere le giovani piantine dalla loro concorrenza, assicurandone il miglior sviluppo fino al raggiungimento dell'autosostentamento e alla completa affermazione sul terreno e sulla flora competitiva.	Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'effettuazione delle attività di contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		<u>fascia tampone.</u>							
09. Sostituzione delle fallanze tramite l'impiego delle sole specie arboree e/o arbustive autoctone di cui alla tabella a)	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno la sostituzione delle fallanze tramite l'impiego delle sole specie arboree e/o arbustive autoctone di cui alla tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive".	Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non sono usualmente effettuate sostituzione delle fallanze.	La reintegrazione delle fallanze consente di mantenere la struttura complessiva della fascia tampone e pertanto la sua efficienza nell'azione di asportazione dell'azoto.  L'utilizzo delle specie autoctone, indicate in tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive" e selezionate in base alla loro efficienza depurativa, consente di ottenere formazioni naturaliformi e di evitare problematiche di ordine fitosanitario in quanto si tratta di piante già adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della Regione Emilia-Romagna.	Controllo in loco della superficie oggetto di impegno con accertamenti di tipo visivo e documentale (controllo del registro delle operazioni tecniche e verifica delle fatture o di altra documentazione che attesti il tipo di piante utilizzate) per verificare la sostituzione delle fallanze.	Maggiori costi derivanti dalla reintegrazione delle fallanze e dall'utilizzo di specie arboree e/o arbustive previste dalla tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.
10. Potatura laterale funzionale allo sviluppo delle piante da eseguirsi ogni 2 anni a partire dal 2° anno.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno la potatura laterale funzionale allo sviluppo delle piante da eseguirsi ogni 2 anni a partire dal 2° anno.	Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Per ragioni di sicurezza idraulica, vengono ordinariamente tagliati i rami delle piante o le siepi vive poste nei fondi limitrofi ai corsi d'acqua di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua, determinano difficoltà al servizio di bonifica od ingombro al transito dei mezzi.  Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non sono usualmente effettuate attività di potatura laterali (lato pista) specifiche per il corretto sviluppo delle piante, ma unicamente interventi per ridurre l'ingombro sul campo coltivato o per consentire il passaggio dei mezzi agricoli.	La potatura laterale consente la cura e il controllo dello sviluppo complessivo del filare arboreo e/o arbustivo della fascia tampone migliorando la penetrazione della luce e del conseguente assorbimento degli elementi nutritivi tra cui l'azoto.	Controllo in loco della superficie oggetto di impegno con accertamenti di tipo visivo e del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'effettuazione delle potature laterali, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
11. per la componente arborea/arbustiva, obbligo di asportazione dei residui di potatura	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno l'obbligo di asportazione dei residui di potatura	Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Per ragioni di sicurezza idraulica, ordinariamente nei fossi di bonifica vengono rimossi gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, sono caduti nei corsi d'acqua.  Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione specifiche e pertanto gli eventuali residui vegetali presenti non vengono rimossi.	La gestione della vegetazione arborea/arbustiva tramite operazioni di potatura e/o ceduzione determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione dei residui vegetali derivanti da potatura e/o ceduzione sono inferiori (40-80 kg/ha/anno) rispetto a quelle asportate mediante sfalcio della vegetazione erbacea.  La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo.  Pertanto, l'asportazione del materiale vegetale consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto in esso contenuto e di evitare il rilascio nel corso d'acqua dei nutrienti immagazzinati nei tessuti vegetali ( <i>leaching</i> ).	Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'asportazione del materiale vegetale potato e/o ceduto, senza la possibilità di vendita in applicazione dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che sulle fasce tampone è assente qualsiasi tipo di produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati Membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno contiguo.  Tali maggiori costi sono calcolati rispetto alla BCAA 1 impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea o arborea/arbustiva.
12. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tabella a), un intervento di ceduzione con taglio a raso al 4° anno di impegno.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per determinate specie arboree/arbustive autoctone specificamente indicate con asterisco in tabella a) “Specie utilizzabili per la	Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.	Per ragioni di sicurezza idraulica, vengono ordinariamente tagliati i rami delle piante o le siepi vive poste nei fondi limitrofi ai corsi d'acqua di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua, determinano difficoltà al servizio di bonifica od ingombro al transito dei mezzi.  Laddove presenti	L'attività di ceduzione non preclude lo svolgimento dell'azione tampone in quanto gli apparati radicali, pur riducendosi nella fase successiva al taglio, continuano a svolgere il loro ruolo diretto e indiretto nei processi depurativi. In particolare, ai momentanei effetti negativi legati alla contrazione dell'apparato radicale, si contrappongono effetti positivi quali il	Controllo in loco della superficie oggetto di impegno con accertamenti di tipo visivo e del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'effettuazione della ceduzione, rispetto alla BCAA 1 impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
	formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive” è previsto come impegno un intervento di ceduzione con taglio a raso al 4° anno di impegno.					formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non sono usualmente effettuate specifiche attività di ceduzione, ma unicamente interventi per ridurre l'ingombro sul campo coltivato o per consentire il passaggio dei mezzi agricoli.	rilascio di carbonio organico a seguito della decomposizione delle porzioni di apparato radicale non più utilizzate		
13. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tabella a), l'obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per determinate specie arboree/arbustive autoctone specificamente indicate con asterisco in tabella a) “Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive” è previsto come impegno l'obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione.	Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Per ragioni di sicurezza idraulica, ordinariamente nei fossi di bonifica vengono rimossi gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, sono caduti nei corsi d'acqua.  Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione specifiche e pertanto gli eventuali residui vegetali presenti non vengono rimossi.	La gestione della vegetazione arborea/arbustiva tramite potatura e/o ceduzione determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione dei residui vegetali sono inferiori (40-80 kg/ha/anno) rispetto a quelle asportate mediante sfalcio della vegetazione erbacea. La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo. Pertanto, l'asportazione del materiale vegetale consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto in esso contenuto e di evitare il rilascio nel corso d'acqua dei nutrienti immagazzinati nei tessuti vegetali ( <i>leaching</i> ).	Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.	Maggiori costi derivanti dall'asportazione del materiale vegetale potato e/o ceduto, senza la possibilità di vendita in applicazione dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che sulle fasce tampone è assente qualsiasi tipo di produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati Membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno contiguo. Tali maggiori costi sono calcolati rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea o arborea/arbustiva.
14. Per fasce tampone con scolina di carico, effettuazione di interventi di	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante	L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua - prevede la	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	Non sono ordinariamente presenti fasce tampone dotate di scoline di carico.	La realizzazione di una scolina di carico, in aggiunta al filare arboreo e/o arbustivo e alla fascia erbacea, che corre parallela	Controllo in loco della superficie oggetto di impegno e controllo del registro delle operazioni tecniche	Maggiori costi derivanti dalle attività di risezionamento (mediante scolatore) con asportazione del materiale o

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
risezionamento una volta all'anno.	della fascia, nel caso di fasce tampone con scolina di carico è previsto come impegno l'effettuazione di interventi di risezionamento (mediante scolinatore) con asportazione del materiale o sua deposizione lato scoline una volta tra settembre e dicembre, garantendo comunque il mantenimento in efficienza della scolina.	costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione lungo i corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260. In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale. In ogni caso la norma non si applica a scoline e fossi collettori, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili e					al corpo idrico/canale di raccolta, consente di massimizzare la funzionalità e l'efficienza della fascia tampone in quanto ha lo scopo di favorire il deflusso sub-superficiale delle acque (o il ruscellamento superficiale in caso di riempimento) tra la scolina di carico e il corpo idrico/canale di raccolta; ciò determina una maggiore efficienza delle attività di assorbimento di azoto e nitrificazione che avvengono nella fascia.		sua deposizione lato scoline 1 volta l'anno tra settembre e dicembre, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia tampone.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua. La BCAA 1 prevede inoltre che <i>“Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico”</i> .							
15. Divieto di uso di concimi, liquami zootecnici e digestati.	Divieto di uso di concimi, liquami zootecnici e digestati.	<b>CGO 1</b> per quanto concerne i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti ed in particolare il limite di rispetto dai corsi d'acqua.  Inoltre, l'impegno a) della <b>BCAA 1</b> prevede il divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai <b>corsi d'acqua</b> . In particolare, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m da tutti i corsi d'acqua. L'uso dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011; l'uso dei liquami è soggetto ai	I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti riguardano i beneficiari che aderiscono alle misure di cui agli artt. 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e prevedono il rispetto di: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende fuori dalle ZVN (DM 19.4.1999);</li><li>▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 e dei provvedimenti regionali di recepimento (Regolamento regionale n. 1/2011). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria il rispetto dei massimali previsti e il</li></ul>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	In applicazione della normativa legata al rispetto della Direttiva nitrati, ordinariamente non vengono impiegati concimi, liquami zootecnici e digestati in prossimità dei corsi d'acqua sia in zone vulnerabile ai nitrati che in zone ordinarie.	Il divieto di utilizzo di concimi, liquami zootecnici e digestati sulla fascia risponde agli obiettivi della Direttiva Nitrati	Controllo in loco della superficie con verifica dell'eventuale spandimento.  Verifiche amministrative già previste dal CGO 1.  Verifiche amministrative connesse all'uso agronomico degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo.	L'impegno non comporta corresponsioni per mancati redditi e costi aggiuntivi.

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati							
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011.	<p>divieto (spaziale e temporale) all'utilizzazione dei fertilizzanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1.</li> <li>▪ Requisiti relativi all'uso del fosforo</li> </ul>						
16. Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti.	Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti.	Il <b>CGO 10</b> (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di <u>prodotti fitosanitari</u> in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto.	Il PSR stabilisce nei requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari, che le disposizioni in merito all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili sono riportate al punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	In applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ordinariamente non vengono impiegati fitofarmaci e diserbanti in prossimità dei corsi d'acqua.	Il divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti sulla fascia risponde agli obiettivi di tutela delle acque previsti dalla Direttiva Quadro Acque, dalla direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dai rispettivi atti nazionali di applicazione.	Controllo in loco della superficie con verifica dell'eventuale utilizzo di fitofarmaci e diserbanti.	L'impegno non comporta corresponsioni per mancati redditi e costi aggiuntivi.
17. Tenuta del registro.	Tenuta, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	<b>Non pertinente.</b>	La presenza e corretta tenuta del registro consente di effettuare il controllo degli impegni previsti per l'agricoltore e che sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo previsto per il tipo di operazione.	Controllo in loco della presenza e della corretta compilazione del registro	Costi di transazione connessi all'attività di registrazione.